

# Il diritto al cibo, fra tutela del diritto al lavoro e tutela dell'ambiente

di Anna Lorenzetti  
Università degli studi di Bergamo

A fronte di un'affermazione più decisa sul piano internazionale e in ordinamenti giuridici extra europei, il diritto al cibo come posizione giuridica soggettiva direttamente azionabile dai singoli e come pretesa verso l'autorità pubblica ha stentato a trovare un solido riconoscimento negli ordinamenti costituzionali continentali.

Recentemente, un importante apporto al dibattito è giunto dalla Corte costituzionale italiana, che ha riconosciuto l'esistenza di un "diritto a togliersi la fame" (Corte cost. 10/2010). La questione era sorta nell'ambito di un giudizio di costituzionalità in via principale sulla normativa statale che aveva introdotto la cosiddetta "*social card*"<sup>1</sup>, normativa impugnata da alcune Regioni in quanto ritenuta in violazione del riparto di competenze delineato dall'art. 117 Cost.

La Corte costituzionale ha riconosciuto un dovere di intervento da parte del legislatore statale a fronte di un innominato "diritto al cibo", dedotto dal combinato disposto *ex artt.* 38, co. 2 e 3 (in materia di assistenza e protezione sociali dei meno abbienti),<sup>2</sup> (diritti inviolabili dell'uomo e dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale), 3, co. 2 Cost. (uguaglianza sostanziale).

Un aspetto di grande interesse emerge nella misura in cui viene introdotta la doverosità da parte dei pubblici poteri di dare copertura alle esigenze di chi versi in stato di estremo bisogno a prescindere dal riconoscimento di status specifici di svantaggio, anche a scapito del riparto di competenze delineato in Costituzione.

La dottrina costituzionalistica ha evidenziato come questa sentenza abbia delineato il prevalere di un supposto "diritto al cibo" - non previsto in Costituzione e dunque generato da un ampliamento del catalogo dei diritti fondamentali *ex art.* 2 Cost. - sul riparto di competenze fra Stato e Regione.

È però rimasto in ombra l'aspetto innovativo che l'affermazione di un "diritto al cibo" apporta al quadro costituzionale, tanto più in quanto rafforzata dalla constatazione, da parte della Corte costituzionale, di come l'"enunciazione" di un diritto sociale non possa essere disgiunta dalla sua "effettività" e azionabilità. In questi termini, l'esperienza della *social card* potrebbe essere intesa quale modalità concreta di attuazione, per via legislativa, di un vero e proprio diritto al cibo.

Partendo da simile innovativa posizione, il *paper* intende approfondire se e in che termini il diritto al cibo possa porsi quale posizione giuridica soggettiva azionabile dai singoli e si ponga quale dovere per gli stati di garantire la possibilità di accedere ad un'esistenza dignitosa<sup>2</sup>. Si intendono, in particolare, approfondire gli strumenti costituzionali che potrebbero supportare l'affermazione, per via legislativa, di un diritto al cibo, come pretesa giuridica soggettiva. Ricordando come il diritto al cibo richiami implicitamente la questione della povertà, vale richiamare quanti hanno ricordato che la povertà richiama imperiosamente le coscienze di tutti (ma specialmente di quanti hanno

---

<sup>1</sup> Oggetto della *quaestio* è l'art. 81, co. 29, 30 e da 32 a 38-ter, d.-l. 112/2008, conv. con mod. con l. 133/2008. Il fondo creato era destinato al finanziamento di una «carta acquisti», erogata dallo Stato ai residenti di cittadinanza italiana in condizioni di disagio economico, su loro richiesta, per il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie. C. Pinelli, «*Social card*», o del ritorno alla carità di stato, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, Napoli, Jovene, III, 2009, 1177-1191.

<sup>2</sup> A. Ruggeri, "Livelli essenziali" delle prestazioni relative ai diritti e ridefinizione delle sfere di competenza di Stato e Regioni in situazioni di emergenza economica e C. Panzera, *I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione*, entrambi in [www.quaderncostituzionali.it](http://www.quaderncostituzionali.it).

responsabilità di governo) al dovere di opporvisi al fine di arginarne le manifestazioni, se non pure di debellarla<sup>3</sup>.

In secondo luogo, si intendono verificare i fondamenti teorici del diritto al cibo (e dei suoi precipitati quali il diritto a un cibo sufficiente e sano), profilo che appare particolarmente fecondo di riflessioni nell'ottica costituzionalistica. Infatti, esso impone di considerare importanti connessioni e interrogativi rispetto alla sua connessione con il diritto al lavoro e all'ambiente.

Da un lato, si intende verificare la connessione rispetto al diritto al lavoro su cui si fondano gli ordinamenti costituzionali contemporanei. L'affermazione piena e compiuta del lavoro come "diritto" - cui corrisponde un aspetto di doverosità da parte dei pubblici poteri - e non come mera aspirazione individuale, farebbe presumibilmente scemare la complessità della questione dell'accesso al cibo, garantendo ad ogni individuo un'esistenza dignitosa.

Quanto al rapporto con l'ambiente, il diritto al cibo, inteso come diritto ad un cibo sano e sufficiente, incrocia trasversalmente la questione dell'ineguale accesso alle risorse naturali, ponendosi come suo prodotto e causa allo stesso tempo.

In quest'ultima prospettiva, verranno perciò indagate le connessioni rispetto ai cambiamenti climatici che hanno profondamente modificato l'approccio all'agricoltura.

---

<sup>3</sup> M. Ruotolo, *La lotta alla povertà come dovere dei pubblici poteri. Alla ricerca dei fondamenti costituzionali del diritto a un'esistenza dignitosa*, in *Dir. pubbl.*, 2, 2011, 391-424.